



La decisione della Corte Costituzionale in tema di sopravvenuta inidoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato

Con la Sentenza n. 190 del 30 ottobre 2024, la Consulta ha definito il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), promosso dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27, 35, 36, 51, 76 e 97 della Costituzione

Era in contestazione la legittimità della disposizione «nella parte in cui esclude o comunque non prevede la possibilità di disporre il transito nei ruoli civili dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza o di altra amministrazione pubblica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in caso di riscontrato difetto dei requisiti attitudinali».

Il procedimento in cui la questione di legittimità è stata eccepita riguardava il giudizio instaurato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia da un dipendente della Polizia di Stato avverso gli atti con i quali il Ministero dell'interno, dopo avere disposto la revoca della sospensione cautelare del ricorrente dal servizio e la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ne aveva disposto la cessazione dal servizio in quanto riscontrato non idoneo al servizio di polizia.

Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, la questione perveniva, in appello, alla cognizione del Consiglio di Stato che accoglieva e rimetteva

SOMMARIO

- La decisione della Corte Costituzionale in tema di sopravvenuta inidoneità attitudinale al servizio nella Polizia di Stato
- Assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all'estero
- Quando il coniuge si considera a carico
- Superbonus 2025, nuova stretta in arrivo, cambiano le detrazioni, le scadenze e i beneficiari: Legge di Bilancio 2025
- Concorso interno, per titoli ed esami 118 posti Vice Commissario - Rinvio pubblicazione diario prove scritte
- Assicurazione e reimmatricolazione obbligatorie in Italia per le auto con targhe estere
- Approvazione della Graduatoria di fine corso e promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei commissari capo della Polizia di Stato che hanno frequentato il 6° Corso di Formazione dirigenziale
- Nulli i contratti conclusi via telefono

l'eccezione di legittimità Costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 nella parte in cui, consentendo il passaggio ad altri ruoli della stessa o di altra amministrazione soltanto in favore del dipendente dichiarato inidoneo al servizio per motivi di salute *"determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dei principi costituzionali posti a salvaguardia del lavoro (artt. 1, comma 1, 3, 4, 38 e 97 Cost.), rispetto alla situazione del dipendente inidoneo per motivi di salute, che potrebbe invece beneficiare del passaggio in altri ruoli"*.

La Corte costituzionale, dopo aver riassunto la cornice normativa di riferimento ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, affermando che, in proposito, deve ritenersi insussistente – tanto per i datori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato – un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta, tranne che nell'ipotesi di inidoneità parziale all'impiego causata da un sopravvenuto deficit di salute.

Invero, solo nel caso di una menomazione fisica o psichica, i principi costituzionali di solidarietà sociale e quelli euro unitari di non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, impongono siffatto obbligo.

Pertanto, afferma la Corte, la stessa direttiva 2000/78/CE, *«non prescrive [...] il mantenimento dell'occupazione [...] di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili»*.

Pertanto, non risulta irragionevole, e costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non consentire il transito in altri ruoli dell'amministrazione dell'agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l'espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto.

Secondo i giudici costituzionali, la disposizione censurata, nella misura in cui non prevede il transito in altri ruoli nel caso di perdita del requisito attitudinale, risulta coerente con quanto previsto per altre categorie lavorative del settore pubblico cui è richiesto il possesso di specifiche attitudini, quali gli insegnanti, che sono soggetti alla dispensa dal servizio per "incapacità didattica" (art. 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»).

La scelta del legislatore non determina neppure, come ipotizzato nell'ordinanza di rimessione, una violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Infatti, le disposizioni che consentono il transito in altri ruoli di tale personale (per l'Arma dei carabinieri, l'art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 e per la Guardia di finanza l'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999), fanno riferimento all'ipotesi di inidoneità al servizio «per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio» e, quindi, non trovano applicazione nel caso di perdita del requisito delle attitudini.

Secondo il giudice delle leggi, *"non sono fondate neppure le questioni sollevate in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. e riguardanti il diritto al lavoro e la sua tutela poiché il riconoscimento di tale diritto non comporta il generalizzato obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che non possieda i requisiti necessari per adempiere in maniera adeguata alle prestazioni richieste. Come più volte affermato dalla giurisprudenza Costituzionale, «la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti [...] i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima» (sentenza n. 441 del 2000)"*.

Per le medesime ragioni, non sussiste neppure la violazione dell'art. 51 Cost., riguardante l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, non essendo ravvisabile, nell'ipotesi di perdita delle attitudini, un diritto alla conservazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Quanto al contrasto con l'art. 97 Cost., *"il rispetto del principio di buon andamento non comporta l'obbligo per l'amministrazione di verificare se un agente della Polizia di Stato, dimostratosi non più capace di rendere la prestazione per la quale era stato assunto, possa essere comunque utilizzato per espletare funzioni diverse da quelle di polizia"*.

Assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all'estero



Un nostro iscritto ci chiede chiarimenti in relazione ai casi in cui il lavoratore incorra in malattia nel corso di un soggiorno all'estero.

In relazione a questa problematica, l'INPS ha emanato istruzioni nella forma di un opuscolo informativo il cui contenuto di seguito riassumiamo.

Se il lavoratore si ammala durante un soggiorno temporaneo all'estero, mantiene il diritto all'indennità economica secondo le regole italiane.

All'uopo, lo stesso lavoratore è tenuto a trasmettere una certificazione medica che, oltre a includere tutti i dati previsti dalle norme italiane, deve rispettare anche le norme dello Stato estero alla cui legislazione occorre attenersi per consentire le visite mediche di controllo.

Per quanto riguarda lo Stato estero, distinguiamo tre situazioni:

1. *Malattia sopraggiunta in uno Stato dell'Unione Europea, in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o Svizzera:*

Se ci si ammala in uno Stato dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), in uno Stato SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera, si applica la legislazione italiana (Regolamento CE n. 883 del 2004 e Regolamento CE n. 987 del 2009), occorrerà rivolgersi a un medico dello Stato in cui si soggiorna per richiedere la certificazione della condizione di incapacità lavorativa assoluta e temporanea, verificata dal medico stesso.

Secondo le norme italiane, poi, occorrerà trasmettere il certificato di malattia completo entro due giorni dal rilascio alla Sede competente in base alla residenza in Italia. Entro lo stesso termine, bisognerà inviare al datore di lavoro l'attestato della malattia.

Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, è spostato al primo giorno seguente non festivo.

Per rispettare questi termini, si può anticipare la trasmissione del certificato via PEC o e-mail o fax, ma occorre, comunque, presentare il certificato originale.

Se il medico dello Stato in cui si soggiorna non può rilasciare la certificazione di incapacità al lavoro secondo le leggi locali, occorre rivolgersi all'Istituzione competente del luogo (Commissione Europea PAI - Public Access Interface - <https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/pai/select-country/language/en>) che, tramite un medico incaricato, verificherà l'incapacità al lavoro, compilerà il certificato e lo trasmetterà all'INPS in Italia, secondo quanto previsto dal coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale, tramite lo scambio elettronico di dati EESSI. Durante la visita, bisogna comunicare all'istituzione competente l'indirizzo estero, per permettere eventuali visite mediche di controllo.

Secondo i regolamenti comunitari, non è necessario tradurre in italiano la certificazione emessa nella lingua dello Stato in cui si soggiorna.

2. *Malattia sopraggiunta in uno Stato extra UE che ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia:*

In caso di assenza dal lavoro per malattia in uno Stato extra UE con il quale l'Italia ha accordi o convenzioni bilaterali bisogna ottenere una certificazione di malattia, rilasciata dall'Istituzione sanitaria locale competente, che attesti l'incapacità lavorativa assoluta e temporanea.

Per quanto riguarda i dati del certificato e le modalità con le quali trasmetterlo, valgono le stesse regole illustrate per il caso precedente.

Negli Stati con accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia (ad oggi: Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada e Québec, Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia e Vojvodina, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela), non è richiesta la legalizzazione del certificato.

3. Malattia sopraggiunta in uno Stato extra UE che non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l'Italia:

Se ci si ammala durante un soggiorno in uno Stato extra UE senza accordi specifici con l'Italia, occorre presentare all'INPS della certificazione originale, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e tradotta in lingua italiana.

Se la certificazione di malattia non è legalizzata al momento del rientro in Italia, si può regolarizzare successivamente, purché entro il termine di prescrizione di un anno.

Per quanto riguarda i dati del certificato e le modalità con le quali trasmetterlo, valgono le stesse regole illustrate precedentemente.

La "legalizzazione" attesta che il documento è valido ai fini certificativi secondo le leggi del Paese in cui è stato redatto. La sola autenticità della firma del traduttore o la conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non ha valore giuridico in Italia.

I Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione, purché i documenti abbiano l'apostille, una legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l'autenticità del sigillo o timbro.

Escludendo gli Stati membri dell'Unione Europea, dello spazio SEE, della Svizzera e quelli che hanno stipulato con l'Italia convenzioni o accordi bilaterali, gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Kosovo, Kirgizstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant'Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d'America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.

In ultimo, se un lavoratore si ammala e vuole soggiornare all'estero durante la malattia, deve comunicarlo all'INPS per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.

L'INPS effettuerà una valutazione medico-legale, anche disponendo una visita ambulatoriale, per assicurarsi che lo spostamento non peggiori la sua condizione.

Nei casi di trasferimento in Stati extra UE, l'INPS potrà rilasciare l'autorizzazione necessaria, dopo aver valutato che nello Stato estero si possano ricevere adeguate cure o assistenza.

Occorre anche comunicare preventivamente alla Sede INPS competente (in base alla residenza in Italia) l'indirizzo estero per permettere eventuali visite mediche di controllo.



www.sagifin.com

il prestito è

si sagifin
finanziamenti

Convenzione ESCLUSIVA

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZA REALIZZA

Servizi
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agente di Servizi Finanziari iscritta al Registro di Borsa n° 211271 - SOGNA FINANZA REALIZZA è un rapporto contrattuale di intermediazione con Operefin Invest S.p.A. (gruppo) con attività regolamentate in art. 136 TUB, art. 101 e 102 del D. Lgs. n° 385/2003 e in art. 101 del D. Lgs. n° 58/2008. SOGNA FINANZA REALIZZA è un rapporto contrattuale di intermediazione con Operefin Invest S.p.A. (gruppo) con attività regolamentate in art. 136 TUB, art. 101 e 102 del D. Lgs. n° 385/2003 e in art. 101 del D. Lgs. n° 58/2008.

Quando il coniuge si considera a carico



Un nostro iscritto ci chiede di chiarire quali siano le condizioni affinché il proprio coniuge possa essere considerato a carico.

Il coniuge, così come qualsiasi altro familiare, si considera a carico se ha un reddito complessivo di 2.840,51 euro lordi all'anno. L'unica eccezione è rappresentata dai figli fino a 24 anni, per i quali invece il tetto di reddito è più alto, ossia 4mila euro.

Il riferimento normativo è il comma 2 dell'articolo 12 del Testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/1986), in base al quale la detrazione sui familiari a carico spetta a

condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.

Quindi, per rispondere con precisione alla domanda, il coniuge può essere considerato a carico se tutti i suoi redditi – lavoro, pensioni, rendite, capitali, fabbricati con cedolare secca – non superano, comunque, 2.840,51 euro lordi annui.

Superbonus 2025, nuova stretta in arrivo, cambiano le detrazioni, le scadenze e i beneficiari: Legge di Bilancio 2025



Con l'art. 8 della legge di Bilancio 2025, il Superbonus subisce un'ulteriore riduzione con la contrazione della detrazione fiscale, l'eliminazione dello sconto in fattura e la cessione del credito, oltre a restrizioni sui beneficiari e nuove scadenze.

Introdotta con il Decreto Rilancio nel 2020, il Superbonus 110% permetteva la detrazione integrale delle spese sostenute per interventi specifici di efficientamento energetico, consolidamento strutturale o riduzione del rischio sismico. Tra le spese agevolate figuravano anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La Legge di Bilancio 2022 aveva prorogato questa misura, stabilendo diverse scadenze in base ai soggetti interessati. Al contrario, le Leggi di Bilancio del 2024 e 2025 hanno ridotto drasticamente le opportunità offerte dal Superbonus, segnandone un netto ridimensionamento.

Dal 1° gennaio 2025, la detrazione fiscale per lavori che garantiscono un miglioramento di almeno due classi energetiche sarà del 65%. Non sarà inoltre possibile avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura. La platea dei beneficiari è ulteriormente ridotta, con nuove condizioni da rispettare.

A rientrare nell'ambito di applicazione della detrazione del 65% saranno solo le spese sostenute nel 2025 per le quali, alla data del 15 ottobre 2024, siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- per edifici non condominiali, deve essere stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- per lavori nei condomini, è necessaria una delibera assembleare e la presentazione della CILA;
- in caso di demolizione e ricostruzione, deve risultare presentata la domanda per il titolo abilitativo.

Pertanto, coloro i quali non hanno ancora posto in essere alcuna attività preliminare - entro la data del 15 ottobre 2024 - non potranno accedere al Superbonus, che si configura così come una misura destinata a esaurirsi.

Inoltre, l'art. 8, comma 3 lett. b) della Legge di Bilancio dispone che, per i lavori eseguiti nel 2023, è possibile optare per una detrazione ripartita su 10 anni anziché 4, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine per la dichiarazione dei redditi del 2024. È bene però sottolineare che tale scelta è irrevocabile.

Per gli interventi successivi, dal 2024 in poi, le detrazioni saranno obbligatoriamente spalmate su 10 anni, una scelta che, se da un lato agevola chi ha una bassa capienza fiscale, dall'altro può creare difficoltà a chi necessita di un rientro rapido delle spese.

Si rammenta inoltre che, per il 2024, la detrazione fiscale è al 70%, mentre dal 2026 il Superbonus non sarà più disponibile.

L'agevolazione del 65% coprirà interventi di efficientamento energetico, come l'isolamento termico e l'installazione di impianti fotovoltaici, lavori di consolidamento strutturale per la sicurezza sismica e opere di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Per richiedere il Superbonus al 65%, è necessario:

- verificare che gli interventi da realizzare siano tra quelli ammessi; sottoporre l'edificio a una diagnosi energetica prima e dopo i lavori; realizzare i lavori e conservare tutta la documentazione necessaria;
- riportare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione.

Infine, si ricorda che a poter usufruire del Superbonus 2025 saranno solo condomini ed edifici con 2-4 unità immobiliari, anche appartenenti a un unico proprietario, strutture socioassistenziali, Onlus e immobili situati nei crateri sismici. Sono invece escluse le villette unifamiliari. Inoltre, il termine ultimo per fruire dell'agevolazione è il 31 dicembre 2025.

Il Superbonus è altresì cumulabile con altre agevolazioni, purché non si superino i limiti di spesa stabiliti per ciascun intervento

Concorso interno, per titoli ed esami 118 posti Vice Commissario - Rinvio pubblicazione diario prove scritte



La DAGEP ha comunicato, che la prova preselettiva del concorso in oggetto indicato non avrà luogo e che sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/1 del 15 gennaio 2025, è pubblicato il decreto di rinvio del diario e della sede di svolgimento delle prove scritte al 19 febbraio 2025.

La Direzione Centrale ha inoltre precisato che il suddetto Bollettino ufficiale sarà disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina

relativa al concorso, nonché sul sito della rete internet <https://dv.poliziadistato.it>.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

[SERVIZI.SIULP.IT](https://servizi.siulp.it)

Assicurazione e reimmatricolazione obbligatorie in Italia per le auto con targhe estere



La recente riforma del Codice della strada, regola l'uso di veicoli con targhe estere, spesso impiegati per non incorrere nelle elevate spese fiscali e assicurative vigenti a livello nazionale.

Con la riforma i veicoli con targa straniera dovranno essere reimmatricolati in Italia dopo un determinato periodo di circolazione nel nostro Paese e dovranno avere un'assicurazione conforme alla normativa italiana. Entro un anno, il governo dovrà chiarire i dettagli, inclusi i tempi massimi per la circolazione dei veicoli con targa e assicurazione estere.

In base all'art. 13 della Direttiva Solvency II e all'art. 1 del codice ass. private, comma 1, lett. fff), la registrazione di un veicolo in uno Stato Ue comporta che il rischio assicurativo sia riferito a quel Paese. Pertanto, la copertura assicurativa può essere erogata esclusivamente da compagnie assicuratrici di quello Stato o che operano in regime di libera prestazione di servizi (Lps).

In aggiunta, l'art. 93 bis del Codice della strada, comma 1, specifica che un veicolo con targa estera, di proprietà di una persona residente in Italia, può circolare per soli tre mesi; al termine di questo periodo, la reimmatricolazione in Italia diventa obbligatoria. Inoltre, terminato tale intervallo di tempo, il proprietario deve stipulare una polizza con una compagnia assicurativa italiana o con una società straniera operante in regime di stabilimento o Lps nel territorio italiano.

La situazione cambia quando il veicolo appartiene a un soggetto estero, ma viene utilizzato in Italia da un cittadino italiano tramite un contratto, ad esempio di comodato o di noleggio: in tal caso, l'art. 93 bis del Codice della strada, comma 2, impone solo la registrazione della targa estera nel Registro veicoli esteri (Reve) entro 30 giorni, anche non consecutivi. Non vi è alcun obbligo di stipulare un'assicurazione e non si fa riferimento all'art. 125 del codice ass. private, che autorizza l'uso della "carta verde" per la circolazione in Italia, ma soltanto per un periodo limitato.

Questo sistema rende più complessa la gestione dei sinistri, poiché le persone danneggiate devono rivolgersi a compagnie estere, con un conseguente rallentamento dei tempi e delle procedure di risarcimento.

Approvazione della Graduatoria di fine corso e promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei commissari capo della Polizia di Stato che hanno frequentato il 6° Corso di Formazione dirigenziale



La DAGEP ha comunicato che il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza concernente l'oggetto, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/2 del 20 gennaio 2025.

Il documento in questione sarà consultabile sul portale della Polizia di Stato "Doppiavella", con percorso "professione/scrutini/promozioni".

Nulli i contratti conclusi via telefono



L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha disposto che dal 1° gennaio 2025 per i nuovi contratti luce o gas sarà sempre necessaria la forma scritta su supporto durevole e, nel caso di adesione di una proposta presentata da venditori porta a porta, il diritto di recesso si estende da 14 a 30 giorni.

E non solo è necessaria la forma scritta, ma vanno rispettate anche altre regole procedurali.

Il cliente contattato telefonicamente deve firmare l'offerta e un documento separato che ne attesta l'accettazione. Oppure, il venditore deve acquisire il consenso del cliente a ricevere l'offerta su un supporto durevole. In entrambi i casi, il cliente deve aver ricevuto

un contratto scritto esaustivo, inviato o in forma cartacea o su supporto durevole concordato.

Se il contratto viene proposto da un venditore porta a porta che si presenta senza appuntamento, il diritto di recesso sale da 14 a 30 giorni.

Cambiano, poi, i termini di preavviso per le variazioni unilaterali del contratto, che non possono essere inferiori a tre mesi, ridotti a un mese soltanto nel caso in cui la novità comporti una diminuzione di corrispettivi.

La variazione deve essere comunicata in modo chiaro, non può essere contenuta in documenti che contengono anche altre informazioni (fatture, resoconti, promozioni). Nel caso in cui avvenga per mail, deve essere segnalato nell'oggetto del messaggio che si tratta di una variazione contrattuale.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione delle variazioni contrattuali comporta il diritto a un risarcimento di 30 euro. Il responsabile delle modalità con cui vengono proposte le offerte è sempre il venditore, quindi la compagnia energetica che emette le bollette della luce e del gas, indipendentemente dal fatto che affidi poi la gestione delle attività a soggetti terzi.

Per quanto riguarda le offerte PLACET, a cui hanno diritto i clienti che dopo la fine del mercato tutelato non hanno effettuato alcuna scelta relativa alla fornitura di energia, vengono stabiliti requisiti minimi che deve avere la modulistica inviata agli utenti: condizioni generali di fornitura, condizioni economiche, schede di condotte commerciali, procedure di reclamo.

I rinnovi delle condizioni economiche dopo i primi 12 mesi vanno comunicati in forma scritta, sempre con almeno tre mesi di preavviso e sempre su supporto durevole. Devono spiegare chiaramente che l'offerta PLACET viene rinnovata in mancanza di una diversa scelta del cliente, indicare il prezzo dei successivi 12 mesi, contenere l'intestazione "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell'Offerta PLACET".



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store